



FEDERMANAGER  
**ROMA**



DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI ROMA FROSINONE RIETI VITERBO

# STATUTO

## **COSTITUZIONE**

### **Art.1**

Federmanager Roma (già Sindacato Romano dei Dirigenti di Aziende Industriali, costituito con atto in data 16 luglio 1944 a rogito Notaio Caporrini Avv.Alessandro di Roma, repertorio n.21087, raccolta n.2880), è apolitica ed è retto dal presente statuto che forma legge per tutti i Soci e stabilisce la rappresentanza della stessa verso i terzi.

Non ha fini di lucro e aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali FEDERMANAGER (già FNDAI), alla cui fondazione ha partecipato e tramite essa alla CIDA-Manager e Alte Professionalità per l'Italia

## **SEDE - SCOPI - DURATA**

### **Art.2**

Federmanager Roma ha sede in Roma.

### **Art.3**

Il Sindacato si propone:

- a) di porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria;
- b) di rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all'art. 5 del presente Statuto nei confronti di tutte le istituzioni , autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- c) di difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;
- d) di consigliare ed assistere, anche giudizialmente, i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- e) di curare l'assistenza morale e compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
- f) di promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci.

#### **Art.4**

La durata del Sindacato, è a tempo indeterminato.

### **SOCI**

#### **Art.5**

Possono far parte del Sindacato, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigenti di azienda o di quadro ai sensi dell'art.2095 Cod.Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o accordo aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito collettivamente identificati come **“quadri apicali”**)

E' causa di non iscrivibilità al Sindacato l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi del Sindacato stesso.

#### **Art.6**

Per l'ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto al Sindacato allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell'azienda.

#### **Art.7**

Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art.6 e sull'accoglimento della domanda di cui all'ultimo comma del successivo art.9, decide il Presidente del Sindacato informandone il Consiglio.

Contro l'eventuale decisione negativa del Presidente del Sindacato, l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo del Sindacato stesso, il quale delibera definitivamente.

#### **Art.8**

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

Il Socio è tenuto a pagare “una tantum” una tassa d’iscrizione ed un contributo associativo annuale.

### **Art.9**

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell’articolo precedente;
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- d) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, fa cessare senz’altro anche gli obblighi del Socio verso il Sindacato.

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto al Sindacato stesso sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con qualifica diversa dalle predette.

## **ORGANI DEL SINDACATO**

### **Art.10**

Sono Organi del Sindacato :

- a) l’Assemblea
- a1) l’Assemblea dei Delegati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti a1), b), c), e) e f) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti. Le eventuali quote di riserva per i quadri apicali e le relative modalità di accesso sono regolate, unitamente al sistema di pesatura del voto in Assemblea, con separato Regolamento.

### **Art.11**

L'Assemblea del Sindacato è costituita da tutti i Soci del Sindacato stesso in regola con il versamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Fermo il sistema di pesatura del voto stabilito nel Regolamento, in Assemblea ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio, della sua categoria, mediante delega scritta. Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

### **Art.12**

L'Assemblea:

- a) determina l'indirizzo del Sindacato;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti il Sindacato;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi del Sindacato;
- d) determina la misura dei contributi associativi che, per i pensionati, non più in servizio attivo, possono essere ridotti.

### **Art.13**

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il 1° semestre per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

E' convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci del Sindacato.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti. Le modalità di pesatura del voto dei dirigenti e dei quadri apicali sono riportate in apposito Regolamento, fermo restando che questi ultimi non potranno in ogni caso esprimere in Assemblea una percentuale di voto superiore al 30%.

### **Art.14**

L'Assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria di cui al successivo Art. 16, fino all'elezione dell'Assemblea dei Delegati, per la validità delle deliberazioni, che comportano modifiche

statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; è ammessa la facoltà di ricorrere al "referendum", ferma restando la necessità della partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il presente comma si intende automaticamente caducato con la prima elezione dell'Assemblea dei Delegati.

#### **Art. 14 bis**

L'Assemblea dei Delegati, eletta in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo, è costituita dai Soci eletti dagli iscritti in base e secondo le medesime modalità previste al successivo articolo 15 per l'elezione del Consiglio Direttivo fatta eccezione per il numero dei Delegati che è di 60 Soci, di cui almeno 36 in servizio, dei candidati votabili da ciascun Socio che è pari a 30 nonché del numero dei Soci presentatori che è pari a 5.

L'Assemblea dei Delegati, che alla prima riunione elegge all'uopo tra i suoi componenti il Presidente, ha il compito di deliberare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Delegati in carica, le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti o dal 10% dei Soci.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art.15**

Fermo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10, il Consiglio Direttivo è composto da 30 Soci ripartiti, al netto dell'eventuale componente di quadri apicali, tra 16 dirigenti in servizio e 14 dirigenti in quiescenza.

Il Consiglio è eletto con referendum tra i Soci dirigenti ed eventualmente, e con separato Referendum con modalità stabilite nel Regolamento, tra i Soci quadri apicali attenendosi, in relazione alla particolare importanza che questo atto riveste nella vita associativa, alle seguenti inderogabili norme:

- a) votazione a schede segrete;
- b) lista unica di candidati in ordine alfabetico;
- c) possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti al Sindacato al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione;
- d) ogni candidatura dovrà essere presentata da 10 Soci : ciascun Socio non può presentare più di un candidato;
- e) ciascun Socio non può votare più di 15 candidati;
- f) non potranno risultare eletti più di 3 membri appartenenti alla stessa azienda o Gruppo Societario in base a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile s.m.i.;
- g) alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale di cui al successivo art.16.

## Art.16

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati le modifiche allo Statuto;
- d) elegge, tra i propri membri, nell'ordine il Presidente, il Vice Presidente.  
Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere entrambi dirigenti pensionati.
- e) nomina tre Commissioni permanenti, rispettivamente per i problemi sindacali ed i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali, per i problemi previdenziali e fiscali, organizzativi e di valorizzazione, designandone, fra i propri membri, i coordinatori.

Il Coordinatore della Commissione per i problemi sindacali ed i rapporti con le R.S.A. deve essere un dirigente in servizio.

Per particolari problemi può nominare Commissioni temporanee.  
Tutte le Commissioni hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico;

- f) nomina, fra i propri membri, il Tesoriere e 3 componenti della Giunta Esecutiva;
- g) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, proposto dalla Giunta Esecutiva e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- h) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
- i) designa i rappresentanti del Sindacato nell'Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali del Lazio;
- l) nomina la Commissione Elettorale composta di 5 membri - che eleggono al loro interno il Presidente - per le incombenze e le operazioni elettorali concernenti l'elezione, ogni triennio, mediante referendum fra tutti i Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

I componenti della Commissione Elettorale non debbono essere membri di alcuno dei suddetti Organi e si debbono impegnare a non presentarsi come candidati negli Organi stessi;

- m) designa i rappresentanti del Sindacato in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui il Sindacato partecipa;
- n) provvede all'assunzione del Segretario e ne regola il rapporto;
- o) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

Per le elezioni di cui alle precedenti lettere d), e), f), i) è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto.

### **NORMA TRANSITORIA**

Fino all'elezione dell'Assemblea dei delegati il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, le modifiche dello Statuto funzionali all'osservanza dello Statuto Federmanager, delle relative norme regolamentari, delle delibere dei competenti Organi Federali nonché delle norme di legge.

#### **Art.16 bis**

Per le cariche di Presidente, Vice Presidente, tesoriere e di coordinatore delle commissioni permanenti l'elezione avviene al primo scrutinio con la maggioranza pari ad almeno la metà più uno dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti al primo scrutinio. In questo caso l'elezione avviene con la maggioranza semplice dei voti validi. In presenza di candidatura unica qualora non venga raggiunta al primo scrutinio la maggioranza pari ad almeno la metà più uno i componenti il consiglio, la procedura di elezione dovrà essere ripetuta nella riunione successiva.

#### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 16 componenti il Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo che non prevedano votazioni a scrutinio segreto si potranno svolgere anche per video o tele conferenza – fino ad un massimo di 7 consiglieri - a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. La Presidenza della riunione è assicurata da chi, tra il Presidente ed il Vice Presidente nell'ordine, si trova nella sede di convocazione unitamente al segretario.

Le istanze di partecipazione da remoto saranno accettate nell'ordine di richiesta scritta pervenuta in sede, anche via email o fax, fino al raggiungimento del predetto limite di 7 consiglieri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.15.

In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.



## **GIUNTA ESECUTIVA**

### **Art.18**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dai 3 Coordinatori, rispettivamente, delle Commissioni Sindacale, Previdenza e Organizzazione e da 3 componenti eletti dal Consiglio fra i propri membri.

La Giunta deve riunirsi di norma una volta al mese.

Le riunioni della Giunta si potranno svolgere anche per video o tele conferenza – fino ad un massimo di 3 membri - a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. La Presidenza della riunione è assicurata da chi, tra il Presidente ed il Vice Presidente nell'ordine, si trova nella sede di convocazione unitamente al segretario.

Le istanze di partecipazione da remoto saranno accettate nell'ordine di richiesta scritta pervenuta in sede, anche via email o fax, fino al raggiungimento del predetto limite di 3 membri.

Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 5 componenti la Giunta.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Sono compiti della Giunta:

- a) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi del Sindacato;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei dirigenti da designare, in rappresentanza del Sindacato, nel Consiglio Regionale, in quello Nazionale, nonché in Enti e Organismi a carattere o interesse regionale o nazionale;
- d) proporre al Consiglio Direttivo il bilancio annuale preventivo e consuntivo, predisposto dal Tesoriere;
- e) deliberare sulle modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- f) stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento e di incasso;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e relativa regolamentazione del rapporto;
- h) provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva può adottare, in casi d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso, per la ratifica, nella sua prima successiva adunanza.

La Giunta, su proposta del Presidente ed in casi di particolare e comprovata urgenza e semprechè uno o più dei suoi componenti non formuli opposizione alla richiesta del Presidente, può esprimere

le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Le decisioni dei membri di Giunta mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui al Sindacato pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo.

## **PRESIDENTE**

### **Art.19**

Il Presidente del Sindacato presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi del Sindacato e le direttive del Consiglio.

## **SEGRETARIO**

### **Art.20**

Il Segretario del sindacato esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Dirige e coordina i servizi del Sindacato e propone altresì al Presidente ogni provvedimento relativo al personale cui sovrintende.

Partecipa alle trattative sindacali e interviene, anche in giudizio, nelle controversie collettive e individuali di lavoro.

Assiste, senza voto deliberativo, alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

## **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

### **Art.21**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti col compito di sorvegliare la gestione amministrativa del Sindacato eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.

I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

I Revisori dei Conti sono eletti per voto diretto dei Soci contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i 2 successivi in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno, per non più di un mandato consecutivo, il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Revisore supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione.

In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

I Revisori effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, ed il Presidente del Collegio anche a quelle della Giunta, senza voto deliberativo.

## **PATRIMONIO SOCIALE -BILANCI**

### **Art.22**

Il Patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso del Sindacato;
- b) dall'eccedenza delle entrate per contributi di associazione, sulle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non sia destinata ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;

- c) dalle quote di iscrizione;
- d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere fatto un regolare inventario del Patrimonio Sociale e conservato in apposito libro.

Il Sindacato non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Gli esercizi del Sindacato chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

## **TESORIERE**

### **Art.23**

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art.24**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti per voto diretto dei Soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i 2 successivi in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno, per non più di un mandato consecutivo, il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Proboviro supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione. In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

I Probiviri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, ed il Presidente del Collegio anche a quelle della Giunta, senza voto deliberativo.

Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi dei Soci ed ha il compito:

- di dirimere le controversie personali tra i Soci;
- di decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni assunte dagli organi del Sindacato;
- di decidere sul ricorso del Socio ai sensi del successivo art.27.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Collegio è autonomo e indipendente e il suo operato è insindacabile.

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art.25**

Il Sindacato può essere sciolto per volontà dei Soci e per disposizione legislativa.

Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.

La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.

Nel secondo caso, se il Sindacato conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di "referendum" scritto.

All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.

Resta inteso che in caso di scioglimento, per qualunque causa, del Sindacato, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art.26**

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dal Sindacato.

## **Art.27**

Il Presidente può applicare la censura al Socio, qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali o morali del Sindacato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione al Sindacato. Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio è inappellabile.

## **INCOMPATIBILITÀ' E DURATA DELLE CARICHE**

### **Art.28**

Ogni carica, negli organi individuali o collegiali del Sindacato è incompatibile:

- a) ricoprire cariche di carattere sindacale in organizzazioni imprenditoriali;
- b) ricoprire carichi o incarichi in azienda od all'esterno con funzione di controparte dei dirigenti. A tali effetti gli ordini od associazioni professionali non sono considerate organizzazioni sindacali.

La carica di Presidente e di Vice Presidente del Sindacato è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno agli Enti collaterali territoriali o nazionali.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica del Sindacato, dell'Unione Regionale, della FEDERMANAGER (già FNDAI), della CIDA- Manager e Alte Professionalità per l'Italia e degli Enti collaterali territoriali e nazionali.

Le azioni di accertamento di incompatibilità del presente articolo sono di competenza del Collegio dei Probiviri che potrà agire, eccezionalmente, anche d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i Coordinatori delle Commissioni Sindacale, Previdenza e Organizzazione e gli altri membri della Giunta esecutiva durano in carica un pari periodo e sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo.

Non sono computati, a tal fine, i mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

I membri degli organi collegiali decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o che, comunque, nel corso dell'anno totalizzino più di cinque assenze.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.29**

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nel Sindacato sono gratuite.

I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri in sostituzione o in aggiunta di altri Soci che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Federmanager Roma adotta integralmente il Codice Etico in vigore della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali che è allegato al presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali nonché alle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Soppresse**

---

Il presente Statuto è stato approvato nelle Assemblee dei Soci del **20 agosto** e **5 novembre 1944** e modificato “per referendum” l’**8.1.1947** negli artt. 15,17; il **28.3.1951** negli artt.13,15,18,19; il **23.5.1956** negli artt.12,13,15,18,19; il **15.5.1957** negli artt. 5,7,9; il **6.6.1963** negli artt.11,12,13,14,19; il **7.5.1974** negli artt.3,6,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,26; il **26.6.1996** negli artt. 1,3,5,9,10,12,13,15,16,17,18 (aggiunto),19,21,24 (aggiunto), 27, 28 (aggiunto), 29 (disposizione transitoria aggiunta); il **14/05/2012** negli artt. 1,10,14 (norma transitoria aggiunta), 14bis (aggiunto), 16 (norma transitoria aggiunta). Il **18/02/2019** negli artt. 15,16 bis,17,18,29, (disposizioni transitorie soppresse).